



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI

Il Giudice dott. Nicola Morgese, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 04.06.2019, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza ed assistenza iscritta al n. 980 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018.

TRA

R [REDACTED] **P** [REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. D [REDACTED] T [REDACTED],

-Ricorrente-

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A [REDACTED] B [REDACTED].

- Resistente -

CONCLUSIONI delle PARTI

Cfr. i rispettivi atti di costituzione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 09.02.2018, parte ricorrente proponeva opposizione avverso la nota INPS del 04.08.2017, recante iscrizione d'ufficio nella gestione separata INPS, al fine di ottenere dal giudice adito, previa declaratoria di nullità e/o illegittimità di tutti gli atti sottesi alla pretesa contributiva avanzata dall'Istituto previdenziale, il riconoscimento dell'inesistenza dell'obbligo di iscrizione, in qualità di avvocato iscritto all'ordine, e del carattere non dovuto del contributo previdenziale e della relativa sanzione per l'anno 2011, con contestuale ordine all'Istituto resistente di cancellazione dell'iscrizione nonché, in via subordinata, la declaratoria di nullità e/o illegittimità dei suddetti atti, per sopravvenuta prescrizione del diritto contributivo in esame, il tutto oltre al pagamento delle spese di lite nonché del risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'INPS che, contestati recisamente gli assunti in ricorso e ribadita la legittimità del proprio operato, ne chiedeva il rigetto instando, con riferimento all'eccezione di prescrizione, per l'intervenuta sospensione del termine quinquennale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2941 n.8 c.c..

Alla odierna udienza, all'esito della discussione delle parti e del deposito di note conclusive, la causa era infine decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Il ricorso in opposizione è fondato in parte e deve essere accolto per quanto di ragione.

I.a Occorre premettere che l'articolo 26 della legge n.335 del 08.08.1995 prevede testualmente quanto segue: *“A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”*.

La disposizione citata, come noto, è stata oggetto di interpretazione autentica da parte del legislatore che, all'articolo 18, comma 12 del D.L. n. 98 del 06.07.2011, ha precisato, con regola avente chiara efficacia retroattiva (cfr. Corte Costituzionale, 30 settembre 2011, n.257) che: *“L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995”*.

Dalla suindicata normativa, la Suprema Corte ha quindi ricavato la *regula* per cui l'iscrizione alla suddetta gestione separata deve ritenersi obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale ancorché non esclusiva, *attività di lavoro autonomo* di cui al D.P.R. n.917 del 1986, art. 49 (ora 53), comma 1, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un *versamento contributivo* agli enti previdenziali di riferimento *che sia suscettibile* di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale (Cass. Civ. Sez. Lav., n.30355 del 18.12.2017, Cass. Civ. n.1643 del 23/01/2018 e Cass. Civ. n.2282 del 30.01.2018).

Diversamente opinando, opina la Corte, si finirebbe col tradire la *finalità universalistica* dell'istituzione della gestione separata, ponendosi in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento, che collega l'obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può essere unica oppure complementare a seconda l'iscritto svolga o meno un'ulteriore attività lavorativa (cfr. Cass. S.U. n. 3240 del 2010, già cit.).

Con particolare riguardo alla posizione degli avvocati, la Corte ha di recente precisato che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata presso l'Inps *sussiste comunque* per gli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non consegue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio (Cass. Civ. sez. lav., 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n.1643 del 2018); infatti, -come ribadito da Cass. civ., sez. Lav., n.519 11/01/2019- *l'unica forma* di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nella L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, come chiarita dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale.

Sulla scorta di tanto e della riconosciuta irrilevanza, ai fini previdenziali, dell'avvenuto versamento da parte dell'opponente del contributo integrativo di cui all'articolo 18 del D.L. n.98 del 06.07.2011, deve respingersi la prospettazione del ricorrente, rimarcandosi che

l'obbligo di iscrizione alla gestione separata è “*geneticamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo) ma anche occasionale di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altre diverse attività, per cui risulta già iscritto ad altra gestione*”. (Cass. Civ. sez. lav., 08/02/2019, n.3799 che peraltro richiama precedenti arresti fra cui, Cass. Civ. n.32608 del 17.12.2018).

II. Venendo all'eccezione di prescrizione, la stessa è fondata e deve essere accolta, sulla scorta delle seguenti motivazioni.

1. In via preliminare, si osserva che, diversamente dall'assunto dell'INPS, parte ricorrente è pienamente legittimata a far valere in via di azione la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi vantati dall'Inps in quanto, sebbene l'istituto della prescrizione sia processualmente strutturato in guisa di eccezione, l'azione di accertamento negativo dell'obbligo previdenziale -con cui è richiesta la declaratoria giudiziale di inesistenza, al momento della domanda, del diritto dell'Istituto previdenziale- non appare per questo incompatibile con la richiesta di accertamento di fatti estintivi e quindi, con la proposizione di eccezioni volte ad ottenere il medesimo obiettivo.

E' infatti evidente, con riferimento alla contestata sussistenza dell'interesse ad agire (100 c.p.c.), che il debitore ha tutto l'interesse di fare accertare l'avvenuta liberazione dal proprio obbligo per effetto della sopravvenuta prescrizione: non apparendo di contro plausibile, sul piano logico-giuridico, che lo stesso debba attendere, permanendo in una situazione di incertezza, l'esercizio della pretesa da parte dell'ente impositore e dell'ente di riscossione.

2. Nel merito, occorre premettere che l'articolo 3, comma 9, della legge n.335 del 1995 dispone quanto segue: “*Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria*”.

Secondo l'interpretazione consolidata, la richiamata disciplina, introdotta dalla legge n.335 del 1995, ha inteso dimezzare il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, disponendo che, in assenza di atti interruttivi e sospensivi, tutti i contributi maturati successivamente alla data del 01.01.1996 si prescrivano una volta decorso un quinquennio dal giorno in cui gli stessi debbano essere versati.

Ciò detto, si osserva che, nel caso di specie, avente ad oggetto una pretesa contributiva correlata all'iscrizione del professionista alla gestione separata, in mancanza di prova di atti interruttivi della prescrizione anteriori alla nota del 05.08.2017-22.05.2018, devono ritenersi estinti, in linea con la prospettazione in ricorso, i crediti contributivi in contesa, in quanto relativi all'annualità 2011 ed esigibili a decorrere dal giugno 2012.

Più nello specifico, occorre ribadire che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto possa essere fatto valere: espressione che si riferisce alla possibilità legale e non anche a quella materiale, di esercitare il diritto (*ex plurimis*, Cass. n. 8720 del 07/05/2004).

Per l'effetto, come da ultimo affermato dalla Suprema Corte (Cass. sez. lav., 31/10/2018, n.27950), può affermarsi che il termine di prescrizione dei contributi dovuti per l'iscrizione alla gestione separata, lungi dal decorrere dalla data di comunicazione della denuncia dei redditi dell'opponente, decorre dalla data prevista per *il versamento del saldo* delle imposte, in quanto è solo da tale data che l'INPS ha titolo per richiedere il versamento dei contributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma 4 del D.Lgs n.241 del 09.07.1997.

Ed invero, secondo la richiamata pronuncia, in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito: ragione per cui, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi *dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa*, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie, secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

Ne consegue che, avendo il credito ad oggetto importi contributivi per l'anno 2011, il termine di prescrizione quinquennale ha iniziato a decorrere dalla data prevista dal D.Lgs. 9

luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, per il versamento a saldo e in acconto dei contributi, secondo cui: "*i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi*".

Tanto premesso, poiché nell'anno in esame il termine previsto per il versamento del saldo 2011 ed il primo acconto 2012 era fissato al 18 giugno 2012 (termine poi prorogato dal D.P.C.M. 6 giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 135 del 12 giugno 2012, dal 18 giugno al 9 luglio 2012), deve concludersi che, al momento della ricezione della nota INPS (22.08.2017), era integralmente decorso il termine quinquennale previsto dalla legge e decorrente dal 18 giugno.

Avverso tale conclusione, peraltro, non rileva l'eccezione di sospensione della prescrizione articolata dall'INPS (in linea con Cass. Civ. n.6677 del 07.03.2019), in ragione della mancata compilazione, da parte del ricorrente e nelle dichiarazioni dei redditi, del quadro RR (relativo ai contributi previdenziali): trattandosi di circostanza di per sé insufficiente a dimostrare, in un contesto di grave incertezza normativa (come confermato dalle attuali oscillazioni giurisprudenziali in materia) e in carenza di ulteriori elementi probatori, l'esistenza in capo al contribuente di uno specifico dolo *in occultando*, valevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 2941 n.8 c.c.

Come infatti precisato in ambito negoziale ma in termini più generali dalla Suprema Corte, la mancata dichiarazione resa da un contraente non integra di per sé dolo per mendacio, ai fini della sospensione della prescrizione delle azioni di garanzia, dovendo il giudice di merito verificare, agli effetti dell'art. 2941, n. 8, cod. civ., se la dichiarazione, obiettivamente contraria al vero, sia stata caratterizzata da consapevolezza dell'esistenza della circostanza taciuta e da conseguente volontà decipiente, in quanto intenzionalmente resa con la coscienza che potesse derivarne in capo alla controparte un errore. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19240 del 20/08/2013).

Ne deriva l'integrale rigetto dell'eccezione articolata dall'INPS, stante la mancanza di prova in atti di una effettiva volontà decipiente del procuratore-ricorrente, tale da configurare l'invocata ipotesi di sospensione del termine di prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8, c. c..

In tale situazione, ed in carenza dei presupposti per la condanna dell'INPS al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. (non emergendo *per tabulas* e alla luce della infondatezza della pretesa di merito dell'opponente, alcuna prova idonea a confermare la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'invocata tutela risarcitoria), deve pervenirsi all'accoglimento parziale del ricorso, nei termini di cui in dispositivo.

Le spese processuali seguono la soccombenza dell'INPS e sono liquidate tenuto conto dei "parametri" di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 02.04.2014, da applicarsi alla luce degli articoli 1 e 9 del D.L. 24.01.2012 n.1 convertito in legge 24.03.2012 n.27, fonte primaria che ha comunque abrogato, in linea con l'ineludibile principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, la portata vincolante delle tariffe propria del pregresso regime ordinistico.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da R [REDACTED] P [REDACTED], nei confronti dell'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:

- accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto annulla l'atto impugnato,
- dichiara non dovuti i contributi pretesi per l'anno 2011, per sopravvenuta prescrizione del relativo credito.

Rigetta ogni ulteriore domanda.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.800,00, oltre Iva cap e spese generali.

Trani, 04.06.2019

IL GIUDICE

Dott. Nicola Morgese